

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIMINO, BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI,  
MURATORE e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Sorveglianza e pubblicità dei prezzi delle macchine agricole  
e dei presidi sanitari

ONOREVOLI SENATORI. — La condizione dell'impresa agricola, nel momento in cui essa acquista dall'industria i beni strumentali occorrenti per l'esercizio dell'attività produttiva, è ben nota. La polverizzazione delle imprese, la disinformazione, la precarietà della rete commerciale di distribuzione sono fattori che si traducono in una grave penalizzazione del settore agricolo, tanto più inaccettabile se si considerano i modesti margini di profitto cui è legata la sopravvivenza dell'agricoltura.

La debolezza contrattuale dell'agricoltura è un problema annoso, cui si sono assiduamente impegnate sia le strutture pubbliche, sia le componenti associative del mondo agricolo: se per un verso occorre valorizzare le produzioni agricole, per l'altro non è meno importante

assicurare all'agricoltura condizioni più eque quando essa è a sua volta acquirente di beni e servizi.

La risposta più tradizionale al problema della tutela del settore agricolo è rappresentata dal regime dei prezzi amministrati, quale, ad esempio, quello vigente nel settore dei concimi.

L'esperienza dei prezzi amministrati, in questo, come in altri settori, non si è rivelata sempre felice, e si presta a valutazioni assai contrastanti e problematiche. Quel che pare certo è, comunque, che occorre stabilire una stretta integrazione tra prezzi amministrati ed interventi miranti a rendere più diretto e trasparente il rapporto tra chi vende e chi compra.

Il presente progetto si propone di realizzare una esperienza nuova di sorveglianza dei prezzi in due settori strategici, le macchine agricole ed i presidi fitosanitari in cui è maggiormente avvertibile il disagio degli agricoltori.

Infatti lo stesso prodotto viene spesso commercializzato, talvolta anche a distanza di pochi chilometri, con differenze di prezzi che non hanno nessuna giustificazione logica ed economica: ciò non può non disorientare il compratore, privo di parametri obiettivi con cui confrontare qualità e prezzo, e finisce per alimentare posizioni di rendita a scapito dell'agricoltura.

L'obiettivo cui mira il presente progetto non è quello di limitare l'autonomia dell'impresa produttrice nella determinazione del prezzo di vendita, bensì quello di assicurare la massima pubblicità del prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, valido su tutto il territorio nazionale: i distributori dovranno dunque vendere al prezzo imposto dal produttore. Ciò che già avviene spontaneamente nel campo dei detersivi e delle automobili può ben avvenire, per volontà della legge, relativamente ad anticrittogamici e macchine agricole, in un settore in cui la necessità di tutelare il contraente più debole è ben evidente.

L'articolo 1 introduce l'obbligo del deposito dei listini dei presidi chimici destinati all'agricoltura e delle macchine agricole presso il

Comitato interministeriale per i prezzi, in quanto organismo responsabile della politica dei prezzi globalmente intesa, ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in quanto organismo capace di assicurare la massima pubblicità dei listini «ufficializzati».

L'articolo 2 e l'articolo 3 precisano i criteri di individuazione dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 e l'articolo 5 stabiliscono le modalità di formazione dei listini ed i tempi entro cui essi devono essere depositati.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di stampare sulle confezioni il prezzo di vendita al pubblico e l'obbligo del venditore di esporre in modo visibile il prezzo di vendita per i prodotti non preconfezionati.

L'articolo 7 obbliga i rivenditori delle macchine agricole a mettere a disposizione della clientela i listini ufficializzati.

L'articolo 8 affida alla Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di pubblicare periodicamente il catalogo nazionale ufficiale dei prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, strumento di cui potranno avvalersi tutte le realtà associative del mondo agricolo.

L'articolo 9 definisce le sanzioni per la inottemperanza agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I listini dei prezzi di vendita al pubblico - inclusa l'IVA e le successive variazioni - per i prodotti chimici necessari alla produzione agricola, zootecnica e forestale, e delle macchine agricole di ogni genere e tipo, devono essere comunicati dalle ditte produttrici o importatrici al Comitato interministeriale per i prezzi ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 2.

1. I prodotti chimici di cui alla presente legge comprendono:

a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e i virus nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;

b) i prodotti destinati ad impedire, con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione, il danno causato dagli organismi di cui alla lettera a);

c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari;

d) i gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonchè alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;

e) tutti gli altri prodotti usati per determinare e coadiuvare l'azione di produzione delle piante e di difesa dei loro prodotti e delle derrate alimentari immagazzinate.

## Art. 3.

1. L'obbligo di cui all'articolo 1 non si estende alle attrezzature agricole che utilizzano energia muscolare ed a tutte le macchine di produzione artigianale.

## Art. 4.

1. I listini di cui all'articolo 1 devono indicare i prezzi dei beni, su tutto il territorio nazionale, per unità o per peso o misura, specificando eventuali abbuoni o sconti d'uso.

## Art. 5.

1. I listini, sottoscritti dall'imprenditore, devono essere comunicati al Comitato interministeriale per i prezzi (CIP) ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le successive variazioni devono essere comunicate con un anticipo di quindici giorni rispetto alla loro entrata in vigore.

## Art. 6.

1. Il prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, dei prodotti chimici di cui all'articolo 1, anche nel caso che questo sia stabilito con provvedimento del CIP, in base a speciale disciplina, deve essere stampato dall'impresa produttrice o confezionatrice sull'involucro.

2. Nel caso di prodotti non preconfezionati, il prezzo unitario, IVA compresa, deve essere esposto in modo visibile e chiaramente leggibile nel luogo di vendita.

3. Per prezzo unitario si intende il prezzo in lire per chilogrammo, litro o metro, e loro frazioni o multipli.

## Art. 7.

1. I rivenditori delle macchine agricole di cui all'articolo 1 devono mettere a disposizione del pubblico i listini pubblicati nelle forme di cui all'articolo 1.

## Art. 8.

1. La Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste provvederà a pubblicare periodicamente il catalogo nazionale ufficiale dei prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 9.

1. La violazione da parte delle case produttrici delle prescrizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonchè la omessa indicazione di prodotti nei listini è punita con l'ammenda da 10 a 500 milioni di lire.

2. L'applicazione di prezzi non corrispondenti a quelli dei listini di cui all'articolo 1 da parte dei dettaglianti è punita con il pagamento, da parte di questi ultimi, di una ammenda da 1 a 5 milioni di lire.